	anzia o	
end etsma	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"H4O, Help for Optimism"	
	Titolo I	
	Costituzione e scopi	
	Art.1 - Denominazione-sede-durata	
	1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come	
	"Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di	
	associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "H4O,	
	Help for Optimism", in forma abbreviata "H4O" di seguito indicata anche come	
	"Associazione".	
	2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino e precisamente in	
	Corso Massimo d'Azeglio, n.30 . L'eventuale variazione della sede legale	
	nell'ambito del Comune di Torino non comporta modifica statutaria, salvo	
	apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici	
	competenti.	
	3. Essa opera nell'ambito di tutto il territorio nazionale ed estero.	
	4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie sia in Italia che	
	all'estero.	
	5. L'Associazione ha durata illimitata, salvo delibera di scioglimento da	
	parte dell'Assemblea dei Soci.	



ATAB DELLA		
	Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione	
	di "organizzazione di volontariato"	
	1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione	
	del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'acronimo "ODV" o	
	l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella	
	denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la	
	denominazione dell'Associazione diventerà quindi "H4O - Help for Optimism	
	ODV" oppure "H4O - Help for Optimism organizzazione di volontariato", in	
	forma abbreviata "H4O ODV".	
	2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di	
	"organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Art.3 - Scopi	
	1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività	
	istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della	
	partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.	
	2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o	
	principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse	
	generale.	
	3. Essa opera nei seguenti settori:	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	

ONLE		
No.		
Direzion	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse	
	generale (art.5 lett.i);	
	- organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale,	
	culturale e di tutela del patrimonio naturale (art.5 lett.k);	
	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.	
	125, e successive modificazioni (art.5 lett.n);	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015,	
	n. 141, e successive modificazioni (art.5 lett.s);	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attivita' di interesse generale (art.5 lett.u);	
	4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:	
	- operare esclusivamente a fini di solidarietà in tutti i settori dell'assistenza	
	sociale e per la tutela dei diritti civili;	
	- promuovere iniziative volte a migliorare la qualità della vita, lo sviluppo	
	dell'autonomia e della dignità delle persone in particolare nei paesi in via di	
	sviluppo;	
	- comprendere e considerare, come base imprescindibile, il contesto di	
	intervento, la cultura e le tradizioni della comunità interessata;	
	- inviare propri associati e volontari presso comunità locali, per collaborare alla	
	realizzazione di programmi di assistenza e di sviluppo;	
	- promuovere la progettazione partecipata delle comunità interessate,	
	coinvolgere le persone in loco, organizzando attività pratiche di formazione,	



	così da rendere il processo replicabile e garantendone migliore accettabilità;	107.0
	- tutelare la salute attraverso il sostentamento alimentare, la lotta alla	
	denutrizione, l'assistenza medica e la prevenzione delle malattie tipiche dei	
	paesi in via di sviluppo;	
	- cooperare a programmi di promozione e protezione del patrimonio culturale	
	di paesi in via di sviluppo finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione	
	delle culture tradizionali ed etniche locali;	
	- intervenire per quanto possibile in maniera incisiva e diretta nei contesti in	
	oggetto, partecipando attivamente alla pianificazione in loco, alla creazione di	
	reti e network locali, alla formazione delle comunità locali, alla costruzione	
	fisica dei prototipi/progetti necessari;	
	- promuovere attività di monitoraggio, tanto in territorio nazionale quanto	
	estero, di situazioni di degrado sociale, redigendo appositi report che	
	documentino lo stato di fatto ed eventualmente proponendo soluzioni per	
	evitare possibili situazioni di rischio e perdita;	
	- promuovere con tutti gli strumenti possibili e previsti dal presente Statuto la	
	raccolta delle risorse finanziarie per la copertura del fabbisogno per la	
	realizzazione dei progetti e degli interventi, e per il loro sviluppo;	
-	- cooperare a programmi di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.	
=	Art.4 - Attività	
	1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti	
	attività:	
	- svolgere le proprie attività istituzionali in collaborazione con qualsiasi altra	

onus as		
42	istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi	
	con altre istituzioni;	
	- realizzare ogni attività finalizzata alla raccolta di offerte in denaro o in natura	
	per sostenere lo svolgimento dei programmi da essa sviluppati;	
	- organizzare incontri, eventi, workshop, infopoint, mostre, conferenze e	
	pubblicazioni sulle attività e sugli scopi sociali dell'Associazione, sui temi	
	generali di interesse e sulla diffusione di progetti e interventi di matrice similare	
	a quelli previsti dagli scopi dell'Associazione;	
	- promuovere seminari, stage, tirocini e workshop per la formazione di	
	volontari, associati, o qualsiasi persona fisica voglia prendere parte alle attività	
	operative di costruzione e realizzazione;	
	- mantenere attivi e aggiornati i canali di diffusione sui progetti in essere,	
	tramite sito internet, blog e social network;	
	- promuovere campagne di fundraising tramite i mezzi disponibili e disciplinati	
	dall'Art.18 del presente Statuto.	
	- partecipare a bandi di finanziamento, gare, concorsi di progettazione, concorsi	
	di idee che siano attinenti con gli scopi dell'Associazione e che permettano lo	
	sviluppo delle attività della stessa;	
	- indire convegni, incontri, riunioni al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica;	
	- organizzare mostre ed esposizioni di artigianato locale destinando i proventi	
	netti esclusivamente alla realizzazione degli scopi associativi;	
	- svolgere attività commerciale strumentale alle attività istituzionali e per la	
	raccolta fondi;	
	- detenere partecipazioni in e/o costituire all'uopo imprese sociali che	
		0.



perseguano le medesime finalità dell'Associazione;
- organizzare eventi di turismo solidale e/o sociale.
Essa potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale
elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le
finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche
attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano
secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività
diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere
dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti
dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo
svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle
condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei
successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.5 - Norme sull'ordinamento interno
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità,
pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche

Helo English		
A.	associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai	
	diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	Art.6 - Associati	
	1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le	
	Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della	
	stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.	
	2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o	
	altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore	
	al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.	
	3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale	
	ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.	
	4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere	
	disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al	
	recesso.	
	Art.7 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta	
	domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere	
	sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente	
	si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni,	
	ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e	
	dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	

a delle Entre		
	2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta)	
	giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le	
	attività di interesse generale svolte.	
	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30	
	(trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro	
	degli associati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per	
	iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della	
	deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea	
	ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al	
	Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne	
	il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in	
	merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in	
2	Assemblea il diritto al contraddittorio.	
	5. I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita	
	la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare	
	all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di	
	voto per il figlio minore.	
	Art.8 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di	

E.	a delle	
, per la	S E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	
	elettorato attivo e passivo;	
	b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di	
	parteciparvi;	
	c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve	
	presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo,	
	il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni	
	successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede	
	dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio	
	Direttivo.	
	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro	
	iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con	
	l'eventuale versamento della quota associativa.	
	3. Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità	
	dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e	
	tra questi ultimi e gli organi sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati	
	annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili	
	e in nessun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato	
	all'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento della medesima, né in caso	
	di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione.	

		10
4		3. 1
		(a) }
		[3]
	3	20
	00	1
U	OIIO	
		_

The state of the s		
	Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il	
	diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio	
	Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180	
	(centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio	
	Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine	
	congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può	
	presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del	
	presente Statuto.	
	2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa	
	gravità.	
	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve	
	essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30	
	(trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso	
	può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere	
	inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad	

*8	Olle Entre	
(and	attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima	
	Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente	
	proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del	
	giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al	
	contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso,	
	l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote	
	associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione	
	e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o	
	non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni	
	e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per	
	la responsabilità civile verso terzi.	
	4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno	

Telle Entra	
و يدونا	dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese
	effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata,
-	previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
	Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite
	1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
	con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria
	attività volontaria.
	2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in
	modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone
-	aderenti agli enti associati.
-	3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
	di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo
	regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o
-	specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
-	nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero
÷	dei volontari.
	Titolo IV
-	Organi sociali

Ä		
	THE EN	
Dire	Art.12 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) 1'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di	
	cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di	
	cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.	
	2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di	
	controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice	
	civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere	
	vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione	
	all'elettorato attivo e passivo.	
	Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione	
	e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli	
•	associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi	
	rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta	
	e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È	

The Filtre		
110	ammessa una sola delega per associato.	
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di	
	delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione	
	del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio	
_	Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5	
	(un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla	
	convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla	
	convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve	
	procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o	
-	email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve	
	indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione,	
	oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda	
	convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima	
	convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti	
	i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in	
	modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della	

0		
5.00		12
1 - Billing	riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà	
	dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese	
	fino alla sospensione saranno valide.	
	6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza,	
	dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.	
	7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il	
	verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	-
	Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività,	
	predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio	
	Direttivo;	
	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio	
	Direttivo;	
	e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si	
	verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le	
	condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;	

	O Production of the Control of the C
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di	OHO.
esclusione dall'Associazione;	=
h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri	=
regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento	
dell'Associazione;	
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai	<u> </u>
sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di	7-
responsabilità nei loro confronti;	-
j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o	
sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro	
organo sociale.	-
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con	<del> </del>
la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è	
validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti	
degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.	
Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
1. È compito dell'Assemblea straordinaria:	
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o	
scissione dell'Associazione.	
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione	
è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati	
j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.  2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.  3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.  Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum  1. È compito dell'Assemblea straordinaria:  a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;  b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.  2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione	

		Later H
Joizally	e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda	
Olgan	convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più	
	uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio,	
	l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione,	
	con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si	
	applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
	Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro	
	degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della	
	eventuale quota associativa annuale.	
	3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a	
	scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei	
	presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni	
	riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto	
	dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale	
	quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da	
	3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina	

ough in		
- audit	e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati	
	nell'atto costitutivo.	
	2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica,	
	l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che	
	importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30	
	(trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca	
	l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di	
	voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo	
	ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei	
	Consiglieri.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai	
	Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve	
	indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di	
	preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i	
	Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo	
	le stesse modalità previste per l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal	

3-0		
101/73	Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere	
	individuato tra i presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è	
	presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese	
	a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni	
	riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal	
	Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è	
	trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario	
	dell'Associazione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione	

(+ T

7		
1		T
Bubil		
	Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di	
	fronte a terzi e in giudizio.	
	2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio	
	Direttivo.	
	3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le	
	stesse modalità previste per l'elezione.	
	4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante	
	comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.	
	5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon	
	andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei	
	riguardi degli associati che dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio	
	Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli	
	entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio	
	Direttivo.	
	6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal	
	Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al	
	Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.	

-

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo 1. La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo: b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto; d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto. 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, individuandoli nell'ordine di preferenza da essa risultante. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla constatazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri rimasti rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. 3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il

•		
		8, 5
330	Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30	
	(trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del	
	Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri	
	cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	
	1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti	
	dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi	
	membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice	
	civile.	
	2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi	
	trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo	
	di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si	
	provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte	
	dell'Assemblea.	
	6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice	
	civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo	
	obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione.	

-

24	
Ta a	
Lang	Art.23 - Competenze dell'organo di controllo
-	1. È compito dell'organo di controllo:
	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei
	principi di corretta amministrazione;
***************************************	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
	contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
	c) esercitare il controllo contabile;
	d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle
-	disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
	e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità
	alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice.
	L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
-	f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione
\$	annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto
	di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
	2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di
	controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione
	dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può
	in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può
	chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
	determinati affari.

		ATT I
,		
3110	Art.24 - L'organo di revisione	
	1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti	
	dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di	
	revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.	
	2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.	
	5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi	-
	trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo	
	di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si	
	provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte	
	dell'Assemblea.	
	7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare	
	le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire	
	altre cariche all'interno dell'Associazione.	
	Art.25 - Responsabilità degli organi sociali	
	1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre	
	all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che	
	hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.	
	2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di	
	revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori	

sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili. Titolo V I libri sociali Art.26 - Libri sociali e registri 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. 3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. 4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari. Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro 1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

×		
Ł		are of
3117	statutania ai Cini dall'agglusina mangagnimanta di finglità givigha galidaristisha	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale.	
	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi	
	e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel	
	caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	Art.28 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo	
	svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del	
	Codice del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di	
	altre norme competenti in materia.	
	2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere	
	soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo	
	che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di	

HILIPA	seconda convocazione.	
· Addition	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più	
	liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà	
	essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del	
	Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad	
	altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale,	
	secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.	
	Titolo VIII	
	Disposizioni finali	
	Art.31 - Norme di rinvio	
	1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il	
	Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il	
	Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.	
	Agenzia d' Torino - Unita de la Coda Tilo Coda	19/
	IL DIRETTORE	